

TAR Firenze, Sezione I - Sentenza 11/09/2008 n. 1989
d.lgs 163/06 Articoli 125 - Codici 125.1

Nella procedura in economia non può esigersi un integrale rispetto delle singole previsioni normative dettate per le gare ordinarie. Il cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, è "procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamenti a terzi" (comma 4) e la cui disciplina normativa è data dal "rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici" (comma 11). Siamo quindi in presenza di una procedura negoziata la quale, pur procedimentalizzata, non richiede tuttavia il necessario rispetto dello specifico assetto disciplinare predisposto dal Codice dei contratti pubblici per le procedure aperte e ristrette, com'è peraltro reso evidente dal richiamo al rispetto dei "principi", cioè dei contenuti valoristici sostanziali della trasparenza, parità di trattamento ecc. senza tuttavia il necessario ossequio di tutti i passaggi procedurali in cui tali principi si inverano nelle procedure concorsuali ordinarie.